



Il Dipartimento delle Finanze ha reso noto l'emanazione di un **nuovo** decreto in materia di split payment, datato 13 luglio 2017, modificativo del decreto del 27 giugno 2017 e contenente le norme attuative delle disposizioni di cui all'art. 1 del DL n. 50/2017 (*codificate dal decreto del MEF del 23 gennaio 2015*).

Le correzioni apportate sono di **rilevanza sostanziale** e riguardano le P.A. che, per le fatture emesse dal 1° luglio scorso, sono soggette alle norme di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 relative alla disciplina dello split payment.

La modifica principale riguarda l'individuazione delle pubbliche amministrazioni ed in particolare, l'eliminazione nell'art. 5-bis del decreto del 2015, del riferimento all'elenco delle P.A. inserite nel **Conto economico consolidato**, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 196/2009.

Il campo di applicazione dello split payment, per le amministrazioni pubbliche, **coincide** adesso con quelle amministrazioni che applicano le **norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria** ex art. 1 commi da 209 a 214 della L. 244/2007.

Di conseguenza non verrà pubblicato un nuovo elenco relativo alle P.A. destinatarie in quanto si potrà fare riferimento all'indice **IPA** (*Indice Pubbliche Amministrazioni*) consultabile al sito www.indicepa.gov.it

Si tratta, in concreto:

- dei soggetti di cui al già richiamato elenco ISTAT;
- delle Autorità indipendenti;
- in ogni caso dei soggetti di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (*le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti territoriali, le istituzioni universitarie, le Camere di Commercio, le aziende e gli enti del SSN, ecc...*);
- delle Amministrazioni autonome.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture per le quali l'esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Data la rilevanza delle modifiche, è stata prevista anche una **clausola di salvaguardia**, in base alla quale sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti – siano essi fornitori o acquirenti – che si sono conformati alla precedente versione del decreto in relazione alle fatture per le quali l'esigibilità dell'imposta si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del decreto del 13 luglio 2017.

Con il provvedimento in commento è stato, inoltre, modificato l'art. 5-ter comma 2 del decreto del 2015, relativo agli elenchi delle società controllate del settore pubblico e delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB. Terminato il periodo di interlocuzione tra società interessate e Dipartimento delle Finanze del MEF, quest'ultimo provvederà alla mera pubblicazione dell'elenco **definitivo** delle società destinatarie, l'anno successivo, delle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, senza che vi sia necessità di un'approvazione dell'elenco formalizzata con decreto del Direttore generale delle Finanze.

Possibile aggiornare gli elenchi fino al 19 luglio: il MEF ha pubblicato inoltre i **nuovi elenchi** delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni – siano esse centrali o locali – e delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB, i quali tengono conto delle segnalazioni dei contribuenti pervenute entro il 6 luglio 2017. Tali elenchi non sono ancora da considerarsi definitivi, posto che i soggetti interessati hanno tempo sino a mercoledì 19 luglio 2017 per indicare eventuali mancate o errate inclusioni in tali elenchi.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito <http://www.mantovanieassociati.it/circolari>